

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 DIC. 1999

ADDI' 20 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - BONADONNA - CIOFFARELLI - DONATO - MARRONI e NETA.

DELIBERAZIONE N° 5979

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: modifica e integrazione
della D.G.R. n° 5605 approvata in data
23.11.99



Oggetto: modifica e integrazione della D.G.R. n.5605 approvata in data 23.11.99

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute di concerto con l'Assessore alle Politiche per la qualità della vita;

VISTA la propria D.G.R. n.5605 approvata nella seduta del 23.11.99;

RITENUTO opportuno, ai fini del pubblico interesse, venire incontro alle esigenze delle categorie interessate meritevoli di alta considerazione sociale, apportare le seguenti modifiche alla citata deliberazione:

- punto 3 del deliberato e nelle premesse, dove si dispone che: "Le prestazioni di cui al punto 2 sono erogabili esclusivamente agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra di 1° categoria" viene abolito il disposto "di 1° categoria" il quale potrebbe configurare una sorta di discriminazione rispetto agli amputati di 2°, 3° e 4° categoria i quali sono comunque portatori di protesi;
- al punto 6 del deliberato, restano confermate le seguenti parole: "Le Aziende U.U.S.L.L. nell'ambito della propria autonomia programmano gli interventi e liquidano le somme assegnate". Sono soppresse le parole da "Gradatamente" a "Disagio". Tale disposizione era prevista dall'ex ONIG (richiamato nella L.833/78 art.57 3° comma) solo per le cure climatiche e per i soggiorni terapeutici e disapplicato dal 1980. Ciò è confermato anche dalla esclusione della categoria degli invalidi di guerra e invalidi civili dal SANITOMETRO, in quanto il contributo è un risarcimento del danno subito a prescindere dal reddito.

All'unanimità,

DELIBERA

Di rettificare la propria D.G.R. n.5605 del 23.11.99 nel seguente modo: punto 3 del deliberato da "Le prestazioni di cui al punto 2 sono erogabili esclusivamente agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra di prima categoria" vengono *soppresse* le parole "..... di prima categoria".

Al punto 6 del deliberato sono soppresse le parole da "Gradatamente" a "Disagio".

Non c'è variazione di spesa.

Resta fermo quant'altro specificato e deliberato.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 comma 31 e 32 della legge 15.5.97 n.127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

